

LXIX.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Congedo* — *Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra; 2. Facoltà al Governo di promulgare il nuovo Codice penale* — *Proposta e deliberazione di deferire l'esame del secondo progetto di legge ad una Commissione speciale di 15 membri da nominarsi dal Senato* — *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra; 2. Proroga del termine utile alla presentazione delle domande di assegno per gli effetti della legge 4 dicembre 1879; 3. Modificazioni alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale; 4. Modificazioni alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare; 5. Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento della regia marina militare. Istituzione di ufficiali del Corpo reale equipaggi.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, della guerra e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Caccia chiede un congedo di 15²giorni per affari di famiglia. Se non vi sono osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Presentazione di due progetti di legge.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento che riguarda le pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

È un disegno di legge non per dar pensioni *ex novo*, ma semplicemente per un coordinamento delle pensioni esistenti.

E poichè questo disegno di legge è stato promesso ripetute volte dai ministri che sonosi succeduti dal 1884 in poi, sarebbe urgente che il Senato volesse occuparsene; pregherei quindi a volerne dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione del progetto di legge relativo alle pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, sul quale ha domandato l'urgenza. Se non ci sono opposizioni l'urgenza s'intenderà concessa.

Il progetto di legge sarà stampato e passato agli Uffici secondo la procedura ordinaria.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, con cui si dà facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia.

Io prego il Senato di volerlo dichiarare di urgenza.

In pari tempo, in conformità ai precedenti del Senato medesimo, secondo i quali i Codici non furono mai mandati agli Uffici, ma furono esaminati da Commissioni speciali più numerose delle ordinarie, io chiedo così facciasi anche nella presente occasione. Di questi precedenti rammenterò quello concernente il Codice penale che era stato presentato dal ministro Vigliani, quello concernente il primo libro dello stesso Codice penale che era stato presentato dal ministro Mancini, e quelli pure relativi al Codice per la marina mercantile ed al Codice penale militare.

Siccome poi, come già dissi, havvi evidente urgenza, perchè, sebbene io nel primitivo disegno di legge abbia fatto fare dalla Camera dei deputati una modificazione del termine originariamente fissato per la pubblicazione del Codice, e ciò per deferenza al Senato che non volli coartato a discuterlo nel presente periodo di sessione, pur tuttavia è desiderabile che nel periodo stesso lo esamini la Commissione, così io prego il Senato che voglia nominare la Commissione medesima non più tardi di sabato.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le proposte dell'onor. guardasigilli.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io appoggio la mozione fatta dall'onor. guardasigilli, siccome conforme ai precedenti del Senato tuttavolta che si tratti di progetti di grossa mole, come è certamente quello sul Codice penale, ed è anche conforme alle disposizioni del regolamento. Così siamo certi, che la Commissione verrà composta di senatori i più autorevoli e competenti nella materia.

In aggiunta all'istanza del guardasigilli mi permetto di fare altre due proposte; l'una che la Commissione sia composta di 15 membri,

perchè così possa suddividersi in sottocommissioni ad accelerare la relazione; l'altra, che la nomina della Commissione sia posta all'ordine del giorno non per la seduta di sabato, ma per quella di lunedì, onde i senatori assenti, se lo vogliono, abbiano tempo a recarsi a Roma. Credo che il signor ministro accetterà questa modificazione.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. L'on. Cavallini ha proposto che si fissi la giornata di lunedì in luogo di quella di sabato, sperando di poter avere in questo modo un numero di senatori maggiore di quello che altrimenti si avrebbe.

Io invece temo che attendendosi a lunedì il numero debba assottigliarsi, perchè vi sono parecchi senatori i quali credevano di poter partire anche prima d'oggi, e si sono fermati unicamente in vista delle votazioni assai importanti che si debbono fare e che si protraggono, ma che certo si faran presto. Essi, richiamati nei loro paesi da altri impegni, non so se potrebbero tornare a Roma per la seduta di lunedì, e così non so se, protraendosi a quel giorno la votazione, il guadagno che si potrebbe fare per l'arrivo di altri senatori varrebbe a compensare le perdite.

Io pregherei quindi il Senato a voler riflettere se non possa essere conveniente di stabilire la giornata di sabato che sarebbe stata indicata dall'onor. guardasigilli.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io, mentre accetto di gran cuore la proposta del mio amico Cavallini di fissare a *quindici* il numero dei commissari che devono esaminare il progetto di legge sul Codice penale, tanto più che alla Camera dei deputati fu composta una Commissione di ventun membri, d'altra parte lo pregherei di acconsentire che questa nomina sia fatta sabato prossimo. Di ciò lo prego appunto perchè a me pure fu espresso il desiderio da parecchi senatori che la nomina della Commissione non s'indugi oltre a sabato dovendo essi dopo sabato partire da Roma e desiderando concorrere a tale nomina importante.

D'altronde mi consta che per sabato altri ono-

revoli senatori arriveranno, e non saprei se potrebbero trattenersi a lungo.

Non debesi dimenticare che ci troviamo alla metà di giugno, e se si può guadagnare qualche giorno, ciò non è senza frutto.

Quindi io pregherei l'onor. Cavallini a voler acconsentire che sia fissata la nomina della Commissione per sabato prossimo.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io non ho difficoltà di acconsentire al desiderio espresso dall'onorevole guardasigilli, e mi auguro che nella tornata di sabato non manchi il numero legale, perchè ora qui siamo ben pochi.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato in primo luogo sopra la proposta fatta dall'onor. guardasigilli di deferire l'esame del progetto del Codice penale, da lui presentato, ad una Commissione nominata dal Senato.

Non essendovi opposizione, metto ai voti la proposta fatta in questi termini dall'onor. guardasigilli.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Si tratta ora di fissare il numero dei componenti questa Commissione, e siccome il numero di quindici, proposto dall'onor. senatore Cavallini è accettato anche dall'onor. guardasigilli, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Non rimarrebbe ora che stabilire il giorno in cui la Commissione debba essere eletta. Avendo l'onorevole Cavallini ritirata la sua proposta che questa elezione sia fatta nella tornata di lunedì prossimo, non rimane che la proposta dell'onorevole guardasigilli il quale chiede che essa abbia luogo nella tornata di sabato prossimo venturo.

Pongo quindi ai voti la proposta dell'onorevole guardasigilli che la nomina della Commissione per l'esame del Codice penale venga fatta a scrutinio segreto nella tornata di sabato prossimo venturo.

Chi approva questa proposta è pregato di sorgere.

(Approvato).

È inutile far preghiera ai signori senatori di

essere diligenti, perchè ognuno intende l'importanza di questa elezione.

Approvazione dei progetti di legge: « 1. Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra »; « 2. Proroga del termine utile alla presentazione delle domande di assegno per gli effetti della legge 4 dicembre 1879 »; « 3. Modificazioni alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale »; « 4. Modificazioni alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare »; « 5. Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento della regia marina militare. Istituzione di ufficiali del Corpo reale equipaggi ».

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro della guerra si può discutere il progetto di legge posto al n. 2 dell'ordine del giorno: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra » (N. 92).

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

Articolo unico.

Alla tabella organica n. X (ufficiali del corpo contabile militare), annessa al testo unico della legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, in data 14 luglio 1887, è sostituita la seguente:

Tabella n. X

degli ufficiali del corpo contabile militare.

1 colonnello contabile;
9 tenenti colonnelli contabili;
57 maggiori contabili;
504 capitani contabili;
920 tenenti e sottotenenti contabili.
1491 Totale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, il progetto sarà poi votato a scrutinio segreto, perchè formato di un solo articolo.

Si passa alla discussione del progetto di legge al n. 1 dell'ordine del giorno: « Proroga del termine utile alla presentazione delle domande di assegno per gli effetti della legge 4 dicembre 1879 » (N. 79).

Prego l'onor. senatore segretario Solidati-Tiburzi di leggere il progetto stesso.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 79).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare si passa a quella degli articoli.

Art. 1.

È accordata una proroga di un anno, a decorrere dalla promulgazione della presente legge, per far valere i titoli ad assegno vitalizio in base agli articoli 1, 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879, n. 5163.

Non potranno valersi di tale proroga coloro per i quali la Commissione esecutiva ebbe già a pronunciarsi negativamente, salvi gli effetti dell'art. 9 della legge stessa.

(Approvato).

Art. 2.

Gli assegni da concedersi in virtù della presente legge saranno dalla suddetta Commissione deliberati soltanto in proporzione delle quote che rimarranno disponibili, a tenore del primo comma dell'art. 9 suddetto.

(Approvato).

Art. 3.

Tra gli individui che presenteranno domanda nel termine indicato dall'art. 1, sia che abbiano rivestito nelle guerre del 1848-49 un grado di ufficiale, sia che abbiano appartenuto alla truppa, la Commissione riconoscerà quelli che avranno provato di trovarsi nelle condizioni prescritte dai citati articoli 1, 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879, e li ammetterà ad assegno successivamente secondo la data del loro

riconoscimento e nella misura dei fondi disponibili.

(Approvato).

Art. 4.

Qualunque sia la data dei titoli allegati o della domanda, l'assegno vitalizio decorrerà dal giorno della aggiudicazione del medesimo per parte della Commissione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questa legge sarà poi votata a squittinio segreto insieme con gli altri che rimangono a votarsi.

Seguono nell'ordine del giorno alcuni progetti di legge che riguardano il Ministero della marina; e siccome l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio ha ricevuto dal suo collega il mandato di sostenerne la discussione, così si potrà procedere alla medesima, cominciando dal n. 3 dell'ordine del giorno, e cioè dal progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale » (N. 83).

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

Articolo unico.

Al paragrafo a) dell'art. 5 della legge che istituisce una riserva navale, in data 28 giugno 1885, n. 3198 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

Come capitani di corvetta i capitani superiori della marina mercantile che contino non meno di due anni di navigazione in comando di piroscafi impiegati in lontani traffici, ovvero tre anni di navigazione in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso;

I capitani di lungo corso che abbiano avuto per quattro anni il comando di piroscafi in navigazione transoceanica, saranno considerati come capitani superiori di marina mercantile, e quindi capaci di conseguire il grado di capitani di corvetta;

Come tenenti di vascello i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione di cui due anni di comando di piroscavo, ovvero con sei

anni di navigazione di cui tre anni di comando di navi a vela al lungo corso;

Come sottotenenti di vascello i capitani di lungo corso che abbiano almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili;

Come guardiamarina i capitani di lungo corso e di gran cabotaggio che abbiano soddisfatto all'obbligo militare colla ferma ordinaria o col volontariato di un anno, nonchè gl'individui che hanno compiuto un anno di volontariato e superato un esame speciale da stabilirsi con regolamento approvato da regio decreto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, trattandosi di articolo unico sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Ora viene l'altro progetto di legge portato al n. 4 dell'ordine del giorno ed intitolato:

« Modificazioni alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare » (N. 84).

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

Articolo unico.

È concessa facoltà al ministro della marina, in via provvisoria e sino tutto l'anno 1891, di promuovere al grado di sottotenenti di vascello i guardiamarina i quali contino dodici mesi di imbarco, purchè essi prima della nomina ad ufficiali abbiano soddisfatto alla condizione di essere stati imbarcati per altri dodici mesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare, constando la legge di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si passa ora al n. 5 dell'ordine del giorno:

« Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della regia marina militare. Istituzione di ufficiali del Corpo reale equipaggi » (N. 85).

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 85).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'articolo primo.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

Art. 1.

Agli articoli 6, 19 e 20 della legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della regia marina militare sono sostituiti i seguenti:

Art. 6. Il Corpo reale equipaggi si compone di tutti i militari delle seguenti categorie: *marinari, timonieri, cannonieri torpedinieri, macchinisti e fuochisti, operai, furieri, infermieri, aiutanti di bordo, musicanti e trombettieri.*

Art. 19. Il reclutamento degli ufficiali di commissariato potrà farsi in parte per mezzo dell'Accademia navale, nei modi e termini che saranno all'uopo stabiliti ed in parte per mezzo di concorso fra i sott'ufficiali della regia marina delle categorie *furieri ed infermieri* e fra i giovani borghesi che abbiano compiuto gli studi secondari in un liceo od in un istituto tecnico.

Art. 20. Il Corpo reale equipaggi è reclutato nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva.

Gli ufficiali del Corpo reale equipaggi sono tratti dai sott'ufficiali delle categorie: *marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri e operai.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo primo.

Se nessuno domanda di parlare lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La composizione gerarchica del Corpo reale equipaggi e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e degli altri militari di detto Corpo è stabilita dall'annessa tabella A, restando per questa parte modificata la tabella n. 1, annessa alla legge 3 dicembre 1878.

(Approvato).

Corpo reale equipaggi.

Marinari	Timonieri	Cannonieri	Torpedinieri	Macchinisti e Fuochisti	Aiutanti di bordo	Operai	Musicanti e Trombettieri	Infermieri	Furieri	Corrispondenza coi gradi militari del R. Esercito
Capitano	Capitano	Capitano	Capitano	—	—	Capitano	—	—	—	Capitano
Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	—	—	Tenente	—	—	—	Tenente
Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	—	—	Sottotenente	—	—	—	Sottotenente
Nocchiere di 1 ^a cl.	Capo timoniere di 1 ^a classe	Capo cannoniere di 1 ^a classe	Capo torpediniere di 1 ^a classe	Macchinista di 1 ^a classe	Aiutante di 1 ^a cl.	Maestro di 1 ^a classe	Capo musica	Capo infermiere di 1 ^a classe	Capo furiere di 1 ^a classe	Maresciallo d'alloggio dei RR. Carabinieri
Nocchiere di 2 ^a cl.	Capo timoniere di 2 ^a classe	Capo cannoniere di 2 ^a classe	Capo torpediniere di 2 ^a classe	Macchinista di 2 ^a classe	Aiutante di 2 ^a cl.	Maestro di 2 ^a classe	—	Capo infermiere di 2 ^a classe	Capo furiere di 2 ^a classe	Furiere maggiore
Nocchiere di 3 ^a cl.	Capo timoniere di 3 ^a classe	Capo cannoniere di 3 ^a classe	Capo torpediniere di 3 ^a classe	Macchinista di 3 ^a classe	Aiutante di 3 ^a cl.	Maestro di 3 ^a classe	Sotto Capo musica	Capo infermiere di 3 ^a classe	Capo furiere di 3 ^a classe	Furiere
Secondo nocchiere	Secondo Capo timoniere	Secondo Capo cannoniere	Secondo Capo torpediniere	Capo fuochista	Secondo aiutante	Secondo maestro	Capo trombettiere	Secondo Capo infermiere	Secondo Capo furiere	Sergente
Sotto nocchiere	Sotto Capo timoniere	Sotto Capo cannoniere	Sotto Capo torpediniere	Sotto Capo fuochista	Sott'aiutante	Sotto maestro	Sotto Capo trombettiere	Sotto Capo infermiere	Sotto Capo furiere	Caporal maggiore
Marinaro	Timoniere	Cannoniere	Torpediniere	Fuochista	—	Operaio	Musicante e Trombettiere	Infermiere	Furiere	Soldato

Art. 3.

Le paghe e le indennità d'arma degli ufficiali del Corpo reale equipaggi sono stabilite dell'annessa tabella B.

TABELLA B.

Stipendio annuale per gli ufficiali del Corpo reale equipaggi.

GRADO	Stipendio	Indennità d'arma	ANNOTAZIONI
Capitano	3,200. »	400 »	Aumento sessennale sullo stipendio stabilito dalla legge 5 luglio 1882.
Tenente	2,200. »	300 »	
Sottotenente	1,800. »	300 »	

PRESIDENTE. La legge sarà insieme alle altre votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Con questo è esaurito l'ordine del giorno della tornata d'oggi.

Per domani non abbiamo materia da discutere.

Per sabato avremo la nomina della Commissione pel Codice penale, la legge pei danneggiati dal terremoto e il bilancio del Ministero della guerra.

La seduta è levata (ore 4 pom.).